

Il Giudice dell'Esecuzione, letta l'istanza depositata nella procedura esecutiva iscritta al n. 440/2018 r.g.e. e promossa da nei confronti di vista la documentazione allegata e visti gli artt. 485, 568 e 569 cod. proc. civ.; ritenuto che, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., è necessario fissare Firmato Da: AGOZZINO MARCO GIULIANNO Emesso Da: ARUBAPEC \$.P.A. NG CA 3 Serial# 7ce54779af3f61037f9801850416b65ɛ udienza per l'audizione del debitore, del creditore pignorante e di quelli intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, anche in ordine ad eventuale delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis cod. proc. civ.; che, sensi dell'art. 568 cod. proc. civ., '...agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal Giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma'; che, conseguentemente, deve procedersi alla nomina di un esperto per la valutazione del compendio e per la conseguente fissazione del prezzo base di asta; **NOMINA**



esperto il geom. Fortunato Giardino, con studio in Fondi, via V. E.	
Orlando n. 6/B;	
ONERA	
il medesimo, per come disposto dal Presidente del Tribunale con la	
circolare di cui alla nota prot. 3041 dell'11 ottobre 2018, di far	
 pervenire al Giudice dell'esecuzione, mediante deposito informatico	
da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione di Cancelleria, una	
dichiarazione relativa al numero di incarichi già ricevuti nell'ambito	
del settore esecutivo immobiliare nel corso dell'anno di riferimento;	
FORMULA	
sin d'ora all'esperto il seguente quesito:	
'provveda l'esperto, esaminati gli atti del procedimento ed eseguita	
ogni altra operazione ritenuta necessaria, previa comunicazione	
scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al debitore, al	
creditore procedente ed ai comproprietari della data e del luogo di	
inizio delle operazioni peritali e previo accesso all'immobile:	
– al controllo, prima di ogni altra attività, della completezza dei	
documenti di cui all'art. 567 secondo comma cod. proc. civ.	
segnalando immediatamente al Giudice quelli mancanti o inidonei;	
– all'acquisizione di copia del titolo di provenienza immediatamente	
 anteriore al ventennio decorrente dalla data di trascrizione del	
pignoramento nonché dei certificati delle trascrizioni effettuate tra	
la data di trascrizione di tale titolo e la data di trascrizione del	
pignoramento con esclusione del periodo già coperto dalla	

pagina 2



documentazione depositata agli atti dal creditore procedente a	<i>1</i> 1
sensi dell'art. 567 cod. proc. civ.;	

- all'identificazione dei beni oggetto del pignoramento comprensiva dei confini e dei dati catastali, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, indicando, altresì, gli ulteriori elementi necessari per l'eventuale emissione del decreto di trasferimento;
- alla descrizione dei beni pignorati e alla formazione, ove opportuno, di uno o più lotti per la vendita;
- dei beni con – alla individuazione dello stato di possesso l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato con particolare riferimento all'esistenza di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale ovvero di contratti registrati data antecedente alla trascrizione del pignoramento; all'acquisizione, in quest'ultimo caso, di copia del contratto in questione; alla verifica presso l'ufficio del registro della registrazione di atti privati, contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191; con riferimento ai primi, acquisisca il provvedimento e verifichi se è stato iscritto sui registri dello stato civile (l'assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla



procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di	
trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in	
data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo	
caso l'immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà);	
– alla consultazione dei registri dello stato civile del Comune di	
nascita e/o di residenza dell'esecutato e/o del registro delle	
imprese nel caso in cui l'esecutato sia imprenditore ed	
all'acquisizione dell'estratto per riassunto dagli atti di matrimonio	
ovvero del certificato di stato libero dell'esecutato e/o di una visura	
camerale nel caso in cui l'esecutato sia un imprenditore;	
– alla verifica dell'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di	
natura condominiale, gravanti sui beni che resteranno a carico	
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti	
sull'attitudine edificatoria degli stessi o i vincoli connessi con il loro	
carattere storico o artistico; alla verifica dell'esistenza di diritti	
demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, avendo	
cura di acquisire informazioni specifiche su eventuali oneri di	
affrancazione o riscatto; in riferimento agli usi civici, accerti se il	
pignoramento sia successivo alla data dell'eventuale	
provvedimento di sclassificazione ovvero anteriore alla data che,	
nel provvedimento medesimo, sia espressamente indicata come	
epoca di perdita della destinazione di uso civico;	
– alla verifica della regolarità edilizia e urbanistica dei beni nonché	
dell'esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi previa	
acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione	

urbanistica previsto dalla vigente normativa; in caso di esistenza di opere abusive, all'accertamento dell'eventuale sanabilità ai sensi d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, dei relativi costi, assumendo le opportune informazioni presso gli Uffici Comunali competenti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 173 bis primo comma n. 7) disp. att. cod. proc. civ.;

 alla predisposizione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 6 del d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successiva modificazione, salvo che l'immobile ne sia esente ovvero già adeguatamente dotato; all'acquisizione, in quest'ultimo caso, della relativa documentazione; ove l'esperto non sia soggetto abilitato ad effettuare la predetta attestazione, lo stesso è preventivamente autorizzato, nei limiti della somma di euro 250,00, ad avvalersi di un ausiliario specializzato di propria fiducia; per importi superiori autorizzazione alla richieda specifica spesa al Giudice dell'esecuzione, con indicazione delle ragioni che comportano il superamento del predetto limite di spesa.

Rediga quindi, in fascicoletti separati, tante relazioni di stima, nelle quali avrà cura di fornire compiuta e distinta risposta (anche negativa) ai quesiti appresso formulati, quanti sono i lotti individuati, utilizzando solo ed esclusivamente il modello rinvenibile sul sito internet www.procedure.it¹:



A tal fine l'esperto dovrà immediatamente attivarsi per richiedere alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. (contattabile all'indirizzo mail staff@procedure.it o al n. 0586/20141) le credenziali personali per l'accesso all'interno della piattaforma www.procedure.it, ove non già in suo possesso.

– descriva i beni componenti il lotto, mediante indicazione della	
tipologia di ciascun immobile, della sua ubicazione (città, via,	
numero civico, piano, eventuale numero interno), degli accessi,	
del contesto in cui essi si trovano (es. se facenti parte di un	
condominio o di altro complesso immobiliare con parti comuni	
ecc.), delle caratteristiche e della destinazione della zona e dei	
servizi da essa offerti e delle caratteristiche delle zone confinanti	
(link "DATI GENERALI E UBICAZIONE" su www.procedure.it),	
delle caratteristiche strutturali del bene (tipo di fondazioni,	
strutture verticali, solai, copertura, manto di copertura, scale e	
pareti esterne dell'edificio), delle caratteristiche interne di ciascun	
immobile (infissi esterni, infissi interni, tramezzature interne,	
pavimentazione; plafoni, porta d'ingresso, scale interne, impianto	
elettrico, impianto idrico, impianto termico) precisando per ciascun	
elemento l'attuale stato di manutenzione e per gli impianti, della	
loro rispondenza alla vigente normativa e in caso contrario, dei	
costi necessari al loro adeguamento (link "CARATTERISTICHE	
COSTRUTTIVE PREVALENTI" su www.procedure.it), della	
superficie calpestabile in metri quadri, del coefficiente utilizzato ai	
fini della determinazione della superficie commerciale, della	
superficie commerciale medesima, dell'altezza interna utile (link	
"CONSISTENZA IMMOBILE" su www.procedure.it), dei confini	
(link "CONFINI" su www.procedure.it) e dei dati catastali attuali	
(link "DATI CATASTALI" su www.procedure.it), delle eventuali	
pertinenze e accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni	

(link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it); ciascun immobile
carà idantificata in quaeta parte della relazione, de una lettera
sarà identificato, in questa parte della relazione, da una lettera
dall'alfabata a gli accessori dalla madacima lattera con un numero
dell'alfabeto e gli accessori dalla medesima lettera con un numero
progressivo;
- accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene e quella
contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata
difformità: a) se i dati indicati in nignoramento non hanno mai

- contenuta nel pignoramento evidenziando in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l'immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l'individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l'immobile, rappresentando in questo caso la storia catastale del compendio pignorato (link "DATI CATASTALI" sezione "CORRISPONDENZA CATASTALE" su www.procedure.it);
- verifichi la corrispondenza tra la descrizione del cespite contenuta nel titolo di provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra questa e lo stato attuale del luoghi, descrivendo (graficamente) il tipo e la ubicazione delle eventuali difformità; nel caso in cui i manufatti pignorati parzialmente debordino, invadendole, su aree aliene, condominiali o comunque non pignorate, l'esperto illustri (se del caso con lucidi sovrapponibili) le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione, evidenziando le soluzioni tecniche che possano rendere autonomi e funzionali siffatte



porzioni in esproprio, segnalando anche i lavori ed i costi di	
separazione e/o di ripristino dello status quo ante (tompagnatura o	
altro) all'uopo occorrenti (link "DATI CATASTALI" sezione	
"CORRISPONDENZA CATASTALE" su www.procedure.it);	
– segnali se l'identificativo catastale eventualmente includa anche	
porzioni aliene, comuni o comunque non pignorate (da specificarsi	
altresì graficamente), procedendo ai frazionamenti del caso	
oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziando le	
ragioni di tale impossibilità; segnali, per converso, se gli immobili	
contigui (ad esempio locali adiacenti) risultino eventualmente fusi	
sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi	
identificativi catastali (link "PARTI COMUNI" su www.procedure.it);	
– precisi anche, nel caso in cui l'immobile staggito derivi da un'unica	
e maggiore consistenza originaria, poi variamente frazionata e/o	
ceduta a terzi, se tale cessione riguardi porzioni diverse da quella	
poi pervenuta al debitore e vincolata con il pignoramento (link	
"PRECISAZIONI" su www.procedure.it);	
– proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per	
l'aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o	
mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o	
 redazione ed all'accatastamento delle unità immobiliari non	
regolarmente accatastate; tali attività dovranno essere effettuate	
previa richiesta al GE e solo in caso non siano necessari titoli	
abilitativi (link "REGOLARITA' EDILIZIA" su www.procedure.it);	
	1



- riporti i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti specificando, altresì, su quale particella di terreno insistono i manufatti subastati (link "CRONISTORIA CATASTALE" su www.procedure.it);
- elenchi le formalità pregiudizievoli iscritte e trascritte fino alla data di acquisito immediatamente anteriore al ventennio precedente la trascrizione del (link "FORMALITA" pignoramento PREGIUDIZIEVOLI" su www.procedure.it); i passaggi di proprietà intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e, a ritroso, il primo titolo di provenienza anteriore al ventennio rispetto trascrizione del pignoramento, avendo cura di menzionare ciascun atto di acquisto, con indicazione dei suoi estremi (data, notaio, data di registrazione trascrizione) (link numero "PROVENIENZA VENTENNALE" su www.procedure.it);
- ed a quale titolo, ovvero dal debitore; ove essi siano occupati in base ad un contratto di affitto o locazione, la data di registrazione e la scadenza del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio; specifichi altresì l'eventuale inadeguatezza del canone ai sensi dell'art. 2923 terzo comma cod. civ. (link "STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE" e "PATTI" su www.procedure.it); ove i beni siano occupati dal coniuge assegnatario dei medesimi, precisi se il provvedimento di assegnazione sia stato o meno iscritto nei registri dello stato civile



(link "STATO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE" sezione	
"REGIME PATRIMONIALE" su www.procedure.it);	
– evidenzi i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene, distinguendo	
e indicando in sezioni separate quelli che resteranno a carico	
dell'acquirente e quelli che saranno invece cancellati o	
regolarizzati dalla procedura, indicando, per questi ultimi, i costi a	
ciò necessari (link "VINCOLI OD ONERI" e "SERVITU" su	
www.procedure.it); l'esperto dovrà in particolare ed in ogni caso	
pronunciarsi esplicitamente, in senso affermativo o negativo, sulla	
esistenza dei seguenti oneri e vincoli:	
A) per i vincoli che resteranno a carico dell'acquirente:	
- domande giudiziali (precisando se la causa sia ancora in corso	
ed in che stato) sentenze dichiarative di fallimento ed altre	
trascrizioni;	
- atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;	
- convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della	
casa coniugale al coniuge;	
- altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni propter	
rem, servitù, uso, abitazione, assegnazione al coniuge, ecc.)	
B) per i vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati o	
regolarizzati al momento del decreto di trasferimento a cura e	
spese della procedura:	
 - iscrizioni ipotecarie;	
- pignoramenti, sequestri ed altre trascrizioni pregiudizievoli;	

- l'esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, avendo cura di riportare informazioni specifiche su eventuali oneri di affrancazione o riscatto; in riferimento agli usi civici, accerti se il pignoramento sia successivo alla data dell'eventuale provvedimento di sclassificazione ovvero anteriore alla data che, nel provvedimento medesimo, sia espressamente indicata come epoca di perdita della destinazione di uso civico (link "SERVITU" su www.procedure.it);
- fornisca ogni altra informazione per l'acquirente, e in specie l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie); eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute; eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; eventuali cause in corso (link "VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI" su www.procedure.it);
- indichi l'utilizzazione (abitativa, commerciale...) prevista dallo strumento urbanistico comunale (link "NORMATIVA URBANISTICA" su www.procedure.it);
- fornisca l'elencazione delle pratiche edilizie svolte relative all'immobile, la regolarità dello stesso sotto il profilo urbanistico e, in caso di esistenza di opere abusive, l'indicazione dell'eventuale sanabilità ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 e dei relativi costi (link "REGOLARITA' URBANISTICA" su www.procedure.it);



 specifichi se il diritto oggetto di pignoramento risulti nella effettiva	
titolarità dell'esecutato o degli esecutati (link "TITOLARITA" su	
www.procedure.it);	
 indichi la presenza di eventuali contitolari del diritto oggetto di	
pignoramento (link "TITOLARITA" su www.procedure.it);	
 esprima una valutazione complessiva del bene, indicando	
distintamente e in separati paragrafi i criteri di stima utilizzati, le	
fonti delle informazioni utilizzate per la stima (e segnatamente i	
dati relativi alle vendite forzate effettuate nello stesso territorio e	
per la stessa tipologia di bene, anche mediante consultazione dei	
dati accessibili sul sito astegiudiziarie.it, gli specifici atti pubblici di	
compravendita di beni analoghi, per collocazione e/o tipologia; le	
indagini di mercato con specifica indicazione delle agenzie	
immobiliari consultate e le banche dati nazionali), esponendo poi	
in forma tabellare il calcolo delle superfici per ciascun immobile,	
con indicazione dell'immobile, della superficie commerciale, del	
valore al mq, del valore totale; esponendo, altresì, analiticamente	
gli adeguamenti e correzioni della stima, precisando tali	
adeguamenti in maniera distinta per lo stato d'uso e	
manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non	
eliminabili dalla procedura, l'abbattimento forfettario per la	
differenza tra oneri tributari calcolati sul prezzo pieno anziché sui	
valori catastali e l'assenza di garanzia per vizi occulti nonché per	
eventuali spese condominiali insolute, la necessità di bonifica da	
eventuali rifiuti anche tossici o nocivi; altri oneri o pesi; il valore	

finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni e prefigurando le tre diverse ipotesi in cui eventuali oneri di regolarizzazione urbanistica o catastale o per la bonifica da eventuali rifiuti siano assunti dalla procedura ovvero siano assunti dalla procedura limitatamente agli oneri di regolarizzazione urbanistico - catastale, ovvero siano lasciati interamente a carico dell'acquirente (link "STIMA E CONDIZIONI" su www.procedura.it);

- nel caso si tratti di quota indivisa, la valutazione della sola quota, tenendo conto della maggior difficoltà di vendita per le quote indivise; precisi, infine, se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le parti che potrebbero essere separate in favore della procedura (link "CONSISTENZA IMMOBILE" su www.procedura.it).

Alleghi l'esperto a ciascuna relazione fotografie interne ed esterne del bene, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della concessione o licenza edilizia e atti di sanatoria, il certificato di definita valutazione, la dichiarazione di agibilità, la certificazione energetica e la restante documentazione necessaria, integrando, se del caso, quella predisposta dal creditore; depositi in particolare, ove non in atti, copia dell'atto di provenienza del bene e copia dell'eventuale contratto di locazione e verbale delle dichiarazioni del terzo occupante; alleghi, altresì, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate per comunicare l'inizio



operazioni peritali e la prova dell'avvenuto invio alle parti, ai sensi	
dell'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ., di copia della perizia.	
Acquisisca direttamente presso i rispettivi uffici i documenti	
mancanti che si profilino necessari o utili per l'espletamento	
dell'incarico, anche in copia semplice, con particolare riferimento	
all'atto di provenienza.	
Abbia cura l'esperto, in sede di deposito, di inviare l'elaborato di	
stima come atto principale e di allegare alla busta telematica tanti	
files quanti sono i documenti acquisiti e da produrre, un ulteriore	
documento contenente l'indice dei medesimi nonché un'ulteriore	
copia della perizia di stima, da utilizzare ai fini delle pubblicazioni,	
redatta secondo le "indicazioni tecniche per gli esperti stimatori	
relativamente alla documentazione della perizia di stima da	
depositare telematicamente" in conformità alla direttiva del Garante	
per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. del 25	
febbraio 2008), ossia epurata dall'indicazione delle generalità del	
debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di	
quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni	
immobiliari confinanti con il bene dell'esecutato ovvero i	
comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e	
non pertinente rispetto alla procedura di vendita, completa degli	
allegati anch'essi epurati da fotografie ritraenti volti di persone e/o	
planimetrie o altri documenti contenenti nominativi personali anche	
di confinanti);	



Invii, contestualmente al deposito della perizia, a mezzo posta ordinaria ovvero posta elettronica certificata, ossia nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione e la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi, copia della perizia e degli allegati ai creditori procedenti ed intervenuti nonché al debitore, anche se non costituito, e alleghi all'originale della perizia la prova dell'avvenuto invio alle parti entro il termine di cui all'art. 173 bis disp. att. cod. proc. civ. Nell'ipotesi in cui non fosse stata ancora disposta la sostituzione del debitore nella custodia dei beni pignorati e si manifestino problematiche di accesso al bene (es. il debitore non è reperibile o si oppone all'accesso, ecc...) sospenda le operazioni peritali e riferisca immediatamente al Giudice ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 559 cod. proc. civ.; Riferisca, altresì, immediatamente al Giudice di ogni richiesta di sospensione del corso delle operazioni peritali, informando contestualmente la parte che l'esecuzione potrà essere sospesa solo con provvedimento del Giudice su ricorso della medesima parte, cui aderiscano tutti gli altri creditori; non sospenda <u>l'esecuzione se non a seguito di specifico ordine del Giudice: il</u> ritardo nel deposito della relazione di stima determinato da sospensioni non autorizzate sarà imputato all'esperto medesimo. Formuli tempestiva e motivata istanza di proroga entro il termine di deposito della perizia in caso di impossibilità di osservanza del medesimo'.



Provveda, infine, entro e non oltre il termine di cui al secondo	
comma dell'art. 71 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, a trasmettere,	
con deposito separato ed autonomo rispetto a quello effettuato per	
la perizia di stima, istanza di liquidazione delle competenze	
maturate e delle spese sostenute, avendo cura, rispetto a queste	
ultime, di dettagliare i singoli esborsi e di trasmettere, nella stessa	
busta telematica, tutta la documentazione giustificativa dei	
medesimi; giusto il disposto dell'art. 56 del d.p.r. 30 maggio 2002 n.	
115, si avvisa l'esperto che la mancata specificazione delle voci di	
spesa comporterà il rigetto dell'istanza relativamente alle medesime	
e che eventuali documenti giustificativi non contestualmente	
trasmessi non saranno presi in considerazione ai fini della	
liquidazione.	
ALITODIZZA	

AUTORIZZA

l'esperto ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio, ed a estrarne copia nonché a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato;

ASSEGNA

all'esperto la somma di euro 600,00 a titolo di fondo spese ponendolo provvisoriamente a carico del creditore procedente;

AVVERTE

che il compenso all'esperto sarà liquidato in esito al deposito
dell'elaborato di stima, previo deposito da parte dell'ausiliario di
specifica istanza conforme alla previsione di cui all'art. 56 del d.p.r.
30 maggio 2002 n. 115;
DISPONE

che l'esperto compaia presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari per prestare il giuramento di rito nella data ed alle ore indicate nella comunicazione a mezzo PEC del presente decreto;

ORDINA

che la Cancelleria, prima del conferimento dell'incarico, verifichi che l'esperto nominato abbia fatto pervenire la dichiarazione di cui alla circolare prot. 3041 dell'11 ottobre 2018 e che la medesima sia stata vistata dal Giudice dell'esecuzione, astenendosi, in caso contrario, dal far prestare giuramento all'ausiliario e segnalando senza ritardo la circostanza al Giudice;

FISSA

per la audizione del debitore, del creditore pignorante e di quelli intervenuti, degli eventuali comproprietari e dei creditori aventi un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri e non intervenuti, ex art. 569 cod. proc. civ., nonché per l'eventuale delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis cod. proc. civ. ulteriore udienza in data 04/11/2020 ad ore 12:00;

considerato

che, con il pignoramento, il debitore è stato costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i



frutti senza diritto a compenso e che, in tale qualità, era tenuto a	
rendere il conto ai sensi dell'art. 593 cod. proc. civ. alla fine di	
ciascun trimestre;	
che, tuttavia, allo stato, non consta che il debitore abbia depositato	
la rendicontazione prescritta dalla citata disposizione;	
che, dunque, l'esecutato deve dirsi inadempiente agli obblighi al	
medesimo imposti dalle richiamate disposizioni;	
che, ai sensi del terzo comma dell'art. 559 cod. proc. civ., il Giudice	
provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli	
obblighi su di lui incombenti;	
 che tale provvedimento può essere adottato d'ufficio senza	24 87 87 87
necessità di previa convocazione delle parti, essendo quest'ultima	7.25.4.770.8.0.1.8.5.0.4
riservata alla sola ipotesi di richiesta di sostituzione nella custodia	3103760
avanzata dal creditore procedente;	770 af 346
che, peraltro, la scelta di provvedere alla sostituzione del custode,	
oltre che a criteri di efficienza, risponde anche alla necessità di	O C A 3 Sorial#
rendere edotto il debitore dell'esistenza della procedura esecutiva e	, s
dei suoi sviluppi anche al fine di verificare la possibilità di addivenire	2 4 0
a una soluzione transattiva o alla conversione del pignoramento;	Ц
NOMINA	1 H
custode giudiziario di tutti i beni pignorati, in sostituzione del	
debitore, l'avv. Francesco Fusco, con studio in Fondi, via Sauro n. 7,	E L C Z
al quale fa onere di depositare, entro dieci giorni dalla ricezione del	2
presente provvedimento, elenco rieplogativo delle procedure	an Da. AGOZZINO MARCO GIII IANNO Emesso Da. ARI IRADEC
esecutive immobiliari, che avrà cura di indicare soltanto per numero	C
	2054
	i C C 5

ed anno di ruolo, per le quali è tutt'ora in corso attività di custodia da					
parte del medesimo, specificando, altresì, l'anno di conferimento					
dell'incarico:					

dispone

che il custode provveda:

- immediatamente, e comunque entro venti giorni dal giuramento dell'esperto, a convocare il debitore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per un primo incontro, nel corso del quale consegnerà a quest'ultimo copia del presente provvedimento ed informerà l'esecutato del ruolo del nuovo custode giudiziario; in tale contesto fornirà, altresì, al debitore le informazioni di massima circa l'iter procedurale fino alla fase della vendita e, in particolare, in ordine alla possibilità di evitarla proponendo al Giudice dell'esecuzione, prima che questa sia disposta, l'istanza di conversione; notizierà l'esecutato, che al momento dell'incontro risulti utilizzare l'immobile come abitazione propria e della propria famiglia, che, laddove intenda proseguire l'occupazione del bene, deve rivolgere, anche per il tramite del custode che ne curerà la trasmissione, motivata istanza scritta al Giudice dell'esecuzione entro e non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., e che, in caso contrario, dovrà rilasciare i locali a mani del nuovo custode entro un termine con questo concordato e comunque non superiore a sei mesi; lo avvertirà, altresì, che l'istanza di autorizzazione all'occupazione proponibile unicamente a fini abitativi e non per usi differenti; farà avvertenza



al debitore che, anche in caso di occupazione autorizzata, non	
dovrà in alcun modo ostacolare o rendere difficoltosa l'attività del	
custode, che, nei giorni preventivamente concordati, il debitore, o	
persona dal medesimo incaricata, dovrà farsi trovare presso il	
bene in vendita per consentirne la visita, e che, in caso di	
inosservanza a tali obblighi, il Giudice revocherà l'autorizzazione	
ad abitare l'immobile; acquisirà, infine, nel caso il bene non risulti	
utilizzato dal debitore, tutte le informazioni necessarie circa	
l'eventuale presenza di terzi occupanti e l'esistenza di titoli	
negoziali o di altra natura che la giustifichino; avvertirà il debitore	
che dovrà astenersi dal richiedere agli occupanti gli importi	
eventualmente dovuti a titolo di corrispettivo della detenzione,	
giacché, dalla data di pignoramento, le somme dovranno essere	
corrisposte esclusivamente a mani del custode; nel caso in cui tali	
attività non possano essere svolte nel corso del programmato	
incontro, saranno compiute nel corso del primo sopralluogo;	
- ad effettuare, quindi, entro un mese dall'intervenuto incontro	
ovvero, in mancanza, dal giuramento dell'esperto, il primo accesso	
all'immobile pignorato nel corso del quale verificherà quanto	
dichiarato dal debitore, e, in particolare, lo stato di detenzione del	
bene e le condizioni del medesimo; nel caso in cui riscontri che	
l'immobile sia occupato da terzi, informerà questi ultimi del ruolo	
del nuovo custode giudiziario ed individuerà - e, ove possibile già	
in tale sede, acquisirà - il titolo negoziale o di altra natura -	
locazione, diritto di usufrutto, uso ed abitazione, provvedimento di	

assegnazione casa coniugale, ecc che legittima tale	
detenzione; laddove la detenzione si fondi su un titolo che prevede	_
un corrispettivo in favore del debitore, avvertirà il terzo detentore	_
che gli importi dovuti in forza del titolo di occupazione, dalla data di	_
pignoramento, dovranno essere corrisposti esclusivamente a mani	
del custode, secondo modalità concordate; notizierà il detentore	
con titolo non opponibile alla procedura che il pignoramento	
prevale sul suo titolo e che, quindi, dovrà rilasciare i locali a mani	
del custode entro un termine con questo concordato e comunque	
non superiore a sei mesi, e che, in caso contrario, si procederà	
giudizialmente per ottenere la liberazione del bene; comunicherà,	
in ogni caso, agli occupanti che non dovranno in alcun modo	
ostacolare l'attività del custode e che nei giorni preventivamente	
concordati dovranno essere in loco per consentire la visita del	
bene;	
- ad acquisire il certificato di residenza dei soggetti occupanti	
l'immobile pignorato, una autocertificazione sottoscritta dai	
medesimi soggetti di non essere titolari di diritti di proprietà o di	
abitazione di alloggi popolari abitabili siti nella circoscrizione del	
Tribunale, né assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica	
nonché attestazione dell'amministratore di condominio sul regolare	
pagamento degli oneri condominiali in relazione all'immobile	
sottoposto ad esecuzione;	
- a depositare, entro quindici giorni dal primo accesso, una relazione	

informativa, intestata "PRIMA RELAZIONE DI CUSTODIA", delle

attività compiute in occasione del primo incontro e dell'accesso		_
all'immobile, con allegati i verbali redatti in tali occasioni,		_
debitamente sottoscritti da tutti i soggetti che vi hanno preso parte		_
ed ogni altro documento acquisito;		_
onera		_
altresì, il custode:		
- di controllare la completezza della documentazione depositata ai		
sensi dell'art. 567 cod. proc. civ. dal creditore procedente e di		
segnalare la ricorrenza di problematiche relative alla continuità		
delle trascrizioni ovvero la titolarità in capo alla parte esecutata dei		
cespiti pignorati (es. acquisto per successione ereditaria non	4166655	
accettata);	801850	
- di verificare se il debitore è, ove sposato, in comunione dei beni,	Serial#; 7ce54779af3f611037f9801850416b65a	
 previa acquisizione, ove necessario, dell'estratto dell'atto di	779af3ft	
matrimonio;	7ce54	
- di accertare l'esecuzione, da parte del procedente, delle	Serial#	
notificazioni degli avvisi ex artt. 599 e 498 cod. proc. civ. nonché	NG CA	
delle notificazioni del presente decreto di fissazione dell'udienza ex	4, G	
art. 569 cod. proc. civ. ai comproprietari ed ai creditori iscritti non	APEC S	
intervenuti;	Da: ARUBAPEC	
- di verificare eventuali incompletezze della relazione di stima;	esso Da	
- di depositare, non prima del quindicesimo e non oltre il decimo	N N E	
giorno antecedente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod.	I O LIAN	
proc. civ., una relazione informativa, intestata "RELAZIONE DI	ato Da: AGOZZINO MARCO GIULIANNO Emesso	
CUSTODIA PER L'UDIENZA EX ART. 569 COD. PROC. CIV.", da	W ON	
	AG02Z	
	ato Da:	ļ.
	. "	





che il cus	stode depositi,	con cadenza	semestrale,	relazione scritta,	
intestata	"RELAZIONE	PERIODICA	DI CUSTO	DIA", sull'attività	
svolta;					

AVVISA IL DEBITORE

che, laddove intenda continuare ad abitare gli immobili pignorati o parte degli stessi, dovrà chiedere la relativa autorizzazione al Giudice dell'esecuzione, depositando nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari ovvero consegnando a mani del custode giudiziario, che ne curerà la trasmissione al Giudice dell'esecuzione, entro e non oltre l'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., specifica e motivata istanza scritta, nella quale avrà cura, in particolare, di indicare i motivi per i quali la domanda è avanzata ed alla quale allegherà tutta la documentazione ritenuta utile al suo accoglimento;

AVVISA IL CREDITORE

che deve effettuare agli eventuali comproprietari l'avviso di cui agli

artt. 599 cod. proc. civ. e 180 disp. att. cod. proc. civ.; che deve altresì, effettuare, gli avvisi agli eventuali creditori iscritti ai sensi dell'art. 498 cod. proc. civ.; che deve, infine, provvedere alla notifica del presente decreto - anche qualora sia stata già eseguita precedente notifica dei soli avvisi ex art. 498 e 599 cod. proc. civ. - ai creditori iscritti nonché ai comproprietari almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.;

AVVISA I COMPROPRIETARI

che à loro facoltà acquistare la quota del debitore esecutato:		
·		
·		
		_
		00.0
	, t	- + OC
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per la comunicazione del	750	200
presente provvedimento all'esperto;		010
MANDA	7.5	941.3α
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari perché provveda alla	20	ź <u>∓</u>
comunicazione del presente provvedimento <u>ai creditori procedenti</u>	0	ا ا ا ا ا ا
ed intervenuti ed al debitore esecutato almeno trenta giorni prima		ζ 5
della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ.	0	ر ر
Latina, 08/02/2019.	C H	7
il Giudice dell'esecuzione	G <	<u> </u>
dott, Marco Giuliano Agozzino	C	2000
	E U	2
	4	וֹכרוֹעוֹ וויכו
	C)
	S C	5
	200	47054
		JO Da.
pagina 26	 	Ĭ
	MANDA la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari perché provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai creditori procedenti ed intervenuti ed al debitore esecutato almeno trenta giorni prima della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ. Latina, 08/02/2019. il Giudice dell'esecuzione dott. Marco Giuliano Agozzino	che all'udienza sopra indicata potranno essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 600 cod. proc. civ.; AVVERTE infine, le parti che possono depositare all'udienza note alla relazione dell'esperto stimatore purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima ad inviare le predette note al perito a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi; MANDA la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per la comunicazione del presente provvedimento all'esperto; MANDA la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari perché provveda alla comunicazione del presente provvedimento ai creditori procedenti ed intervenuti ed al debitore esecutato almeno trenta giorni prima della udienza fissata ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ. Latina, 08/02/2019. il Giudice dell'esecuzione dott. Marco Giuliano Agozzino



					ALLEGATO A
DEI A7	RELAZIONE DI CUSTODIA PER L'UDIENZA EX ART. 569 COD. PROC. CIV.				
TRIBUN		JS I ODIA PI	LATINA	J. PROC. CIV.	
Creditore Procedent			LATINA		
Debitore	C				
Titolo					
Atto di precetto (a	rt 480 c	n.c.)	Importo	€	
Pignoramento	R.		R.P.	E	-
Annotaz./trascriz.	IV.	J.	Ν.Γ.	di data	
		Ouali?		di data	
Atti opponibili?		Quali?	Data di natifica (407 a n. a.)		
	4	lata cons	Data di notifica (497 c.p.c.)		
1		Jata Consi	egna cred. proc. (557 c.p.c.)		
Iscrizione a ruolo	1		Data deposito nota iscriz.		
Scadenza in festivo?			titolo esecutivo	0	
Documentazione de	epositata		precetto	U	
			atto di pignoramento	0	
INEFFICACIA EX			nota di trascrizione	1	
DOCUMENTI	MANCANT		attestazione conformità della do	cumentazione	
THE WAR HADO		1	da parte del legale		
Istanza di vendita					
Scadenza in festivo?			Data deposito istanza v.		
INEFFICACIA EX		71 11 17	(497;567 c.p.c.)		
Deposito doc. ex a	rt. 567 c.	p.c.	Data dep. documentazione		
		Ottenuta proroga del termine?	?		
			Numero immobili pignorati		
Depositato certificato	notarile (Se si - non serv	ve indicare il numero dei certificati/estrati	ti)	
N. certificato/i di iscriz				,	
N. estratto/i catastale/	i depositato)/i			
Individuazione beni	pignorati				
			Nome		(si/no)
Notifica ex art. 498 c	.p.c.				
Notifica ex. art.599 c.p.c.		Nome		(si/no)	
Annotazione altri pignoramenti			Nome		

